

Provincia di Arezzo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 53 del 30/06/2021**

**OGGETTO:** Regolamento sulla tassa dei rifiuti - TARI - Modifica

L'anno duemilaventuno il giorno 30 - trenta - del mese giugno alle ore 15:44 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	*
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	-
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA (presente in videoconferenza)	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	-
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	*

Presiede **Il Vice Presidente del Consiglio Forconi M.Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

La Vice Presidente Maria Isolina Forconi dispone la discussione unificata dell'attuale punto n. 8 dell'ordine del giorno e dei successivi n. 9 e n. 10, fermo restando che le votazioni avverranno separatamente, punto per punto.

Invitata dalla Presidente, la Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria, Dott.ssa Riccucci, illustra i punti.

Aprire il dibattito il Capogruppo PD – Insieme per Cortona Andrea Bernardini, che esprime le proprie perplessità ed anticipa il voto contrario del Gruppo.

Prende la parola il Sindaco, per una approfondita replica alle osservazioni del Consigliere Bernardini.

Interviene il Consigliere Carini, collegato in videoconferenza, che si sofferma sulla attribuzione ad ARERA, di funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, sull'aumento delle tariffe e sul ruolo della politica.

Segue il Consigliere Milani, il quale ritiene che l'Amministrazione Comunale abbia dato il messaggio giusto e la ringrazia, soffermandosi successivamente su ARERA, sulla chiusura del Podere Rota e sul Termovalorizzatore.

Conclude il Consigliere Bernardini per replicare sia al Consigliere Carini, sul ruolo della politica, che al Consigliere Milani, rimarcando il voto contrario.

Alla chiusura degli interventi, la Vice Presidente Forconi, pone in votazione l'attuale punto n. 8 dell'ordine del giorno.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la discussione unificata sul presente punto n. 8 ed i successivi n. 9 e 10 dell'Ordine del Giorno della odierna seduta, sviluppatasi come sopra indicato ed acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale, con la precisazione che quanto appena riportato costituisce, grazie al rinvio appena disposto, una mera sintesi;

**VISTO** l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 02/09/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 41/2015, 30/2016, 17/2017 e 7/2018 e 63/2020, nel quale nella parte 2 veniva disciplinata la componente Tari;

**VISTA** la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

**CONSIDERATO** pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, a decorrere dal 01.01.2020 il regolamento comunale per la disciplina IUC si deve ritenere vigente solo nella parte 2 "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)";

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2020 sono state apportate modifiche al Regolamento della Tassa sui Rifiuti con l'inserimento dell'art. 28 quater comma 1 avente il seguente contenuto: *"Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28 e delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Arezzo la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20"*

**CONSIDERATO** inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

**CONSIDERATO** che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021. Si riportano di seguito le varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020;

- il DPCM 13 ottobre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, ha posto le seguenti restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero:
  - a) divieto di gare e competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
  - b) sospensione di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso;
  - c) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli previsti;
  - d) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di

consumo al tavolo);

e) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;

- che con DPCM 18 ottobre 2020 è stato ulteriormente stabilito:

- le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite solo dalle 5 fino alle ore 24, se il consumo avviene ai tavoli, se il consumo non è previsto ai tavoli la somministrazione è permessa solo fino alle ore 18.00;
  - a) sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali (compresi quelli di contatto) e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni sportive nazionali;
  - b) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite fino alle ore 21.00;
  - c) sono vietate le sagre e le fiere di comunità;
  - d) sono sospese le attività convegnistiche o congressuali;
- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
  - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
  - la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  - la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
  - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
  - il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;
  - con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.
- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4

dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

**PRESO ATTO inoltre che**

a) il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha previsto:

- l'estensione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- all'art. 2 bis che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del terzo settore;

b) il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 3 marzo al 6 aprile, ha previsto le seguenti misure:

- nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontagio generali e i protocolli di settore;
- restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi);
- nelle zone rosse dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le elementari;
- nelle zone arancioni e gialle i presidenti di Regione potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica: nelle zone in cui abbiano adottato misure più stringenti per via delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni oppure nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
- nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo inoltre si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;
- restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici;
- relativamente alle attività commerciali, in tutte le zone è eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto;
- nelle zone rosse sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici;

c) il D.L. 52 del 22/04/2021 prevede

- dal 26 in zona gialla è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in ulteriori locali ovvero spazi anche all'aperto, sono svolti nel rispetto della distanza interpersonale;
- dal 26 aprile in zona gialla è concesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre dal 15 maggio 2021, in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto dal 1° giugno;
- dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere e dal 1° luglio lo svolgimento dei convegni e dei congressi;
- dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento

**CONSIDERATO**, in relazione al territorio del Comune di Cortona ed all'annualità 2021, che in conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali si sono determinate le condizioni per l'applicazione delle disposizioni per la "zona gialla" nel periodo compreso tra il 07/01/2021 al 14/02/2021 e dal 26/04/2021, le disposizioni per la zona arancione nel periodo dal 14/02/2021 al 15/03/2021 e dal 12/04/2021 al 25/04/2021 e le disposizioni per la "zona rossa" nel periodo compreso tra il 01/01/2021 al 06/01/2021 e dal 13/03/2021 al 28/03/2021 (ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 19 del 13/03/2021 e n. 30 del 20/03/2021)

**RISCONTRATO** che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

**PRESO ATTO**, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

**PRESO ATTO ALTRESI'** che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

*“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre*

**PRESO ATTO** che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante

- alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;
- ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi (turismo, commercio ed in parte industria ed artigianato), come segnalato dalle analisi macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato in tali settori;

**CONSIDERATO** che nel contesto sinteticamente descritto occorre introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici sinteticamente descritti;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**VISTO** il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**PRESO ATTO** che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, all'art. 28 quater contiene una disciplina applicativa per l'inserimento di una norma emergenziale relativa all'anno 2020;

**RITENUTO** di dover integrare il citato articolo al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale conseguentemente al protrarsi della situazione pandemica anche nel corrente anno 2021;

**RITENUTO** pertanto, anche per l'annualità 2021, di dover integrare la disciplina regolamentare interna, in attuazione dell'art. 6 del DL n. 73/2021, al fine di preconstituire le condizioni per il riconoscimento di idonee agevolazioni a favore delle specifiche categorie di attività danneggiate dei provvedimenti governativi e regionali necessitati dalla condizione da pandemia da Covid-19;

**CONSIDERATO** di dover doverosamente ancorare il sistema agevolatorio ai provvedimenti restrittivi imposti dal livello statale e regionale graduando le riduzioni riconosciute al livello di “effetto dannoso” prodottosi in via diretta ed indiretta a carico delle attività economiche, avendo a riferimento anche la presumibile riduzione di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie definite dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso Regolamento comunale della tassa sui rifiuti;

**RITENUTO** conseguentemente di integrare l'art. 28 quater del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) con uno specifico comma 2 avente il seguente contenuto: *“Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo pari al 40% per le categorie nn. 1, 3, 6, 18, 19, 21, 27 bis, pari al 65% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 22 bis, 23, 24 e 27, e pari al 100% per le categorie nn. 1 bis, 2, 4, 7, 8, 8 bis, 22 e 30. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal presente regolamento. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4 bis, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 26, 28 e 29.”*

**VISTO INOLTRE** il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE n. 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la Direttiva 2008/98/CE, e la Direttiva UE 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

**ATTESO** che:

- il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento eurounitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categorie dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi dell'opzione di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;
- in assenza di ulteriori interventi di adeguamento della normativa tributaria TARI al mutato assetto della legislazione ambientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sede di risposta ai quesiti posti nell'ambito della iniziativa Telefisco) ed il Ministero per la Transizione Ecologica (mediante la comunicazione del Direttore Centrale per l'Economia Circolare del 12.4.2021) hanno fornito importanti contributi di prassi amministrativa sugli effetti della novella normativa, suggerendo ai Comuni possibili adeguamenti dei propri regolamenti;
- ulteriori contributi sono stati forniti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali (ANUTEL), che ha predisposto uno schema tipo di regolamento TARI adeguato al nuovo contesto normativo, e dall'IFEL – Fondazione ANCI, che ha proposto ai Comuni specifiche disposizioni regolamentari di adeguamento al D. Lgs. 116/2020



**CONSIDERATO** quindi di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, introducendo in particolare un nuovo articolo, il 24 bis (Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero), nonché correggendo i normativi errati presenti in vari porzioni della disciplina comunale, ivi compresa l'eliminazione dei previgenti artt. 3 e 4;

**RITENUTO** inoltre, nell'occasione, di apportare altre limitate modifiche al testo regolamentare per garantire l'adeguamento dello stesso al contenuto di altri Regolamenti Comunali;

**CONSIDERATO** inoltre di incrementare, anche per l'anno 2021, la riduzione dal 15% al 20% per le abitazioni prive di abitanti che vi hanno la residenza e adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo di cui all'art. 21 comma 1 lettera a) del regolamento comunale TARI, già prevista per l'anno 2020 (ex art. 23 c. 1 lett. a)), prevedendo apposita disposizione regolamentare;

**CONSIDERATO** inoltre di incrementare, la riduzione dal 15% al 20% per le utenze domestiche che adottano il compostaggio domestico ridefinendo anche la fattispecie agevolativa di cui all'art. 21 comma 3 del regolamento comunale TARI 2021;

**CONSIDERATO** opportuno, con riferimento all'art. 21 (ex art. 23 bis) del regolamento comunale TARI inerente l'applicazione delle riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso il CDR Biricocco di Camucia, ampliare la tipologia dei suddetti rifiuti ed in ogni caso indicare in modo puntuale il codice CER e il coefficiente di ponderazione nel seguente modo:

<b>codice CER</b>	<b>Descrizione tipologia rifiuto</b>	<b>coefficiente</b>
080318	Toner per stampa esauriti	1,00
150101	Imballaggi in carta e cartone	1,00
150102	Imballaggi in plastica	0,50
150106	Imballaggi in materiali misti	0,50
150107	Imballaggi in vetro	1,00
150110	Imballaggi e contenitori sostanze nocive	1,00
150111	Bombolette spray vuote	1,00
160103	Pneumatici fuori uso	1,00
160107	Filtri Olio	1,00
160216	Componenti Rimossi Da Apparecchiature Fuori Uso	1,00
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle vo	1,00

200101	Carta e cartone	1,00
200102	Vetro bianco	1,00
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0,10
200113	Solventi	0,50
200114	Acidi	0,50
200119	Pesticidi	0,50
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1,00
200123	Freddo e clima	0,50
200125	Oli da cucina	2,00
200126	Olio minerale	2,00
200127	Vernici pericolose	1,00
200128	Vernici, inchiostri adesivi e resine	1,00
200131	Medicinali scaduti	0,10
200133	Batterie al piombo	1,00
200134	Batterie senza piombo	1,00
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche TV, PC, Monitor	0,50
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Lavatrici, Stufe, Forni)	0,50
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccola dimensione	1,00
200138	Rifiuti legnosi	0,40
200139	Plastica	1,50
200140	Rifiuti metallici	0,40
200201	Rifiuti biodegradabili	0,10
200307	Rifiuti ingombranti	0,10

**RITENUTO**, in conclusione, che le rettifiche al citato Regolamento, predisposte dall'Ufficio Tributi dell'Ente, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente in materia ambientale, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti nel territorio comunale in considerazione anche della minore incidenza dei rifiuti dalle stesse prodotti dalle stesse nel periodo in esame;

## **VISTO**

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 28.6.2021, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare IV nella seduta del 24.6.2021;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'area economica finanziaria Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli, di cui quello del consigliere Carini espresso in videoconferenza, e n. 5 voti contrari (Bernardini, Stanganini, Cavallucci, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1** -la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2** -di approvare il “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)” con le modificazioni ed integrazioni evidenziate in premessa, che è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 3** -di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2021;
- 4** -di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5** -di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. L.vo 267/2000, con n. 10 voti favorevoli, di cui quello del consigliere Carini espresso in videoconferenza, e n. 5 voti contrari (Bernardini, Stanganini, Cavallucci, Cavalli e Calzolari), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Vice Presidente del Consiglio  
Forconi M.Isolina**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



